I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 564/77 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1977

relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (5), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in Italia il mercato del frumento tenero presenta difficoltà di approvvigionamento ; che è stata costatata in tale paese una forte riduzione delle semine d'inverno e che la persistenza delle piogge nei mesi delle semine ha compromesso parte della produzione ; che esiste pertanto il rischio di un forte aumento del deficit di questo cereale ;

considerando che, per far fronte a tale situazione, è opportuno mettere a disposizione dell'organismo d'intervento italiano una parte dei quantitativi di frumento tenero panificabile ancora disponibili all'intervento negli altri Stati membri ;

considerando che occorre precisare meglio alcune modalità di presa in consegna del prodotto e di trasferimento delle relative responsabilità ;

considerando che è necessario prevedere disposizioni per l'imputazione di tale operazione secondo i meccanismi istituiti dal regolamento (CEE) n. 787/69 del Consiglio, del 22 aprile 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nei settori dei cereali e del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 330/74 (7) ;

considerando che le misure previste implicano l'assunzione delle spese di trasporto da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sino al 31 luglio 1977 sono messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 300 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Questo prodotto deve rispondere ai requisiti del regolamento (CEE) n. 1621/76 (8).

2. Alla rivendita del prodotto di cui al paragrafo 1, si applica il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1687/76 (10).

3. Le operazioni di consegna e di trasporto formano oggetto di gara. La mobilitazione deve avvenire nelle condizioni di trasferimento più favorevoli.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 105 del 2. 5. 1969, pag. 4.
(7) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.
(8) GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 4.
(9) GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.
(10) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

4. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la consegna e il trasporto del prodotto in questione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento tedesco iscrive in uscita, sul conto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamanto (CEE) n. 787/69, i quantitativi ceduti, a valore zero.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, sul conto menzionato al paragrafo 1, i quantitativi presi in consegna, a valore zero.

3. Le spese di trasporto dei quantitativi trasferiti sono imputate sul conto menzionato al paragrafo 1.

4. Se necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN